


Il Processo Civile Telematico dopo la L. 132/2015

Come mettere in pratica
le nuove disposizioni sulle
attestazioni di conformità

Avv. Andrea Pontecorvo


Il Documento Informatico




**DOCUMENTO INFORMATICO
«NATIVO DIGITALE»
(art. 20 CAD)**



**COPIA INFORMATICA
DI DOCUMENTO ANALOGICO
(art. 22 CAD)**




**DUPPLICATO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 1 CAD)**



**COPIA INFORMATICA
DI DOCUMENTO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 2 CAD)**

Quale deve essere **attestato**
e quale **sottoscritto**?



DOCUMENTO INFORMATICO
«NATIVO DIGITALE»
(art. 20 CAD)

NO ATTESTAZIONE
SI SOTTOSCRIZIONE

Quale deve essere **attestato**
e quale **sottoscritto**?



**COPIA INFORMATICA
DI DOCUMENTO ANALOGICO
(art. 22 CAD)**

**SI ATTESTAZIONE
SI SOTTOSCRIZIONE**

Quale deve essere **attestato**
e quale **sottoscritto**?



**COPIA INFORMATICA
DI DOCUMENTO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 2 CAD)**

**SI ATTESTAZIONE
SI SOTTOSCRIZIONE**


Quale deve essere **attestato**
e quale **sottoscritto**?



DUPPLICATO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 1 CAD)

NO ATTESTAZIONE
NO SOTTOSCRIZIONE

provvedimento sottoscritto a mano,
scansionato dalla cancelleria e
caricato sul PolisWeb?



**PUOI COMUNQUE
SCARICARE
IL DUPLICATO
INFORMATICO**

DA NOTIFICARE VIA P.E.C.!

Quale deve essere **attestato**
e quale **sottoscritto**?



DUPPLICATO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 1 CAD)

NO ATTESTAZIONE
NO SOTTOSCRIZIONE



Decreto ingiuntivo n. 27/2015 del 28/10/2015
RG n. 375/2015

N. R.G. 287/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di MODEL OFFICE BALDUINA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott. Fabrizio Sigillo

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Sig. Mario Rossi
(RSSMRA40A02E202J)

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE A

Sig. Paolo Bianchi (C.F. PLABCH57C01E202P) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 7.500,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 700,00 per Compensi, in € 76,00 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Balduina, 18 settembre 2015

Il Giudice
dott. Fabrizio Sigillo

Firma Di: FABRIZIO SIGILLO Emissione Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 30754



N. R.G. 287/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di MODEL OFFICE BALDUINA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott. Fabrizio Sigillo

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Sig. Mario Rossi
(RSSMRA40A02E202J)

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE A

Sig. Paolo Bianchi (C.F. PLABCH57C01E202P) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 7.500,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 700,00 per Compensi, in € 76,00 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Balduina, 3 novembre 2015

Il Giudice
dott. Fabrizio Sigillo

**PROVA PRATICA IN
DIRETTA:**

**L'INSERIMENTO
DELL'ATTESTAZIONE NELLA
COPIA INFORMATICA**

COME ATTESTARE?

d.l. 179/2012

Art. 16 undecies (Modalità dell'attestazione di conformità)

1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

D.L. 179/2012

art. 16 undecies – **COMMA 2**

Facsimile attestazione di conformità di copia informatica

Art. 16 undecies comma 2 DL 179/12

per: atto o provvedimento scansionato
dall'originale cartaceo

utilizzo: deposito telematico

come: tramite software per depositi
telematici

da inserire: dopo la scansione
dell'originale cartaceo all'interno del PDF

Attestazione di conformità apposta all'interno del documento informatico



creato il file PDF (la copia informatica del documento cartaceo) inseriamo l'attestazione di conformità all'interno del file PDF creato che, **PRIMA DEL DEPOSITO TELEMATICO, FIRMEREMO DIGITALMENTE.**

Il sottoscritto Avv. _____ attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12, che la presente copia informatica è conforme all'originale dal quale è estratta.



**Attestazione di conformità apposta
all'interno del documento informatico**

D.L. 179/2012

art. 16 *undecies* – **COMMA 3**

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

Art. 16 undecies comma 3 DL 179/12

per: atto o provvedimento scansionato
dall'originale cartaceo

utilizzo: deposito telematico o
notifica tramite PEC

da inserire: su documento informatico
separato da allegare nella "busta
telematica" (per deposito telematico) o
alla PEC (per notifica tramite PEC)

LEGGE N. 53/94

ART. 3 BIS

[OMISSIS]

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, *attestandone la conformità con le modalità previste dall'art. 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.* La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

[OMISSIS]

L'art. **19 ter** aggiunto, dalle citate modifiche, alle specifiche tecniche del PCT del 16 aprile 2014, stabilisce ed indica le modalità con le quali i Collegi dovranno attestare la conformità di una copia informatica (es. documento informatico ottenuto dalla scansione di un documento cartaceo) apposta su un documento informatico separato



**COPIA INFORMATICA
DI DOCUMENTO ANALOGICO
OTTENUTO DA SCANSIONE
(art. 22 comma 2 CAD)**



**COPIA INFORMATICA
DI DOCUMENTO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 2 CAD)**

L'ATTESTAZIONE di CONFORMITA'
di una copia informatica
su documento separato
ex art. 16 undecies, co. 3, DL 179/2012

E' FACOLTATIVA
nei depositi telematici

E' OBBLIGATORIA
nelle notificazioni via PEC

Per i depositi, infatti, possiamo utilizzare l'altra modalità prevista dal primo comma dell'Art. 16 Undecies, DL 179/'12:

POTREMO SEMPRE APPORRE (ALTERNATIVAMENTE) LA CONFORMITA' ANCHE IN CALCE ALL'ATTO SCANSIONATO


Dalla lettura dell'articolo 19 ter si comprende che per i destinatari della norma si applichino le disposizioni dettate dal DPCM del 13 novembre 2014 solo nell'ipotesi, residuale, dettata dal comma 5 e come, conseguentemente, sia nei depositi telematici, sia nelle notifiche in proprio tramite PEC ex L. 53/94, sia nelle comunicazioni effettuate tramite PEC, l'attestazione di conformità di una copia informatica apposta su un documento informatico separato **non debba più contenere hash e riferimento temporale!!!**



Da oggi è sufficiente che il
documento separato
con cui attestiamo la conformità
contenga:

- 1) una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità**
- 2) il relativo nome del file**
- 3) la sottoscrizione digitale dopo averla trasformata in PDF TESTO (no scansione)**

Se la copia informatica è destinata al deposito telematico il documento informatico contenente l'attestazione di conformità dovrà essere inserito come allegato specifico nella "busta telematica" (art. 19, *ter* comma 2)



Se invece è destinata alla notifica in proprio tramite PEC, gli elementi più sopra indicati ai numeri 1), 2) e 3) dovranno essere inseriti nella relata di notifica, così come disposto dal **comma 3 dell'art. 19 ter.**



Il comma 6 dell'art. 19 ter

precisa poi che l'attestazione di conformità può anche riferirsi a più documenti informatici.

PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER ATTESTARE LA CONFORMITA' DI UNA COPIA INFORMATICA CON UN DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO PER IL DEPOSITO TELEMATICO:

con "word", o altro software di videoscrittura, predisporre l'attestazione di conformità:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. _____ attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL 179/12, che la copia informatica allegata **[NOME FILE]** [es. ricorso per decreto ingiuntivo richiesto provvisoriamente esecutivo a favore di _____ e contro _____ e pedissequo decreto ingiuntivo N. _____ emesso dal Tribunale di _____ in data _____] è conforme alla copia conforme analogica dal quale è estratta.

Luogo, data _____ Avv. _____

Avvertenze:

- ad attestazione ultimata, salvare da “word” l’attestazione in formato PDF
TESTO
- sottoscrivere digitalmente il file PDF dell’attestazione
- inserire il file PDF dell’attestazione di conformità e il file PDF della copia informatica nella busta telematica

Avvertenze:

**Attestazione di Conformità
su atto separato**
ex art. 16 undecies, co. 3, DL 179/2012

**tale file in formato PDF
deve essere allegato
alla Busta Telematica come
"Tipo Atto" :**

Attestazione Conformità

Avvertenze:

09.01.2016



attenzione
#PCT

Fino a quando il tuo redattore non sarà aggiornato con il nuovo TIPO ATTO denominato:

"Attestazione Conformità"

deposita l'attestazione di conformità con il vecchio TIPO ATTO:

"Allegato Generico"

PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER ATTESTARE LA CONFORMITA' DI UNA COPIA INFORMATICA NELLA RELATA DI NOTIFICA PER LA NOTIFICA TRAMITE PEC L. 53/94

con "word", o altro software di videoscrittura, predisporre la relata di notifica nella quale, **oltre naturalmente agli elementi richiesti dall'art. 3 bis L. 53/94**, inserirete anche l'attestazione di conformità della copia informatica da allegare:

Il sottoscritto Avv. _____ attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis comma 2 e 16 undecies comma 3 del DL 179/12, che la copia informatica [NOME FILE] [es. ricorso per decreto ingiuntivo richiesto provvisoriamente esecutivo a favore di _____ e contro _____ e pedissequo decreto ingiuntivo N. _____ emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di _____ in data] è conforme alla copia conforme analogica dal quale è estratta.

Avvertenze:

- a relata di notificata ultimata, salvarla da “word” in formato PDF TESTO
- sottoscrivere digitalmente il file PDF della relata di notifica
- allegare alla PEC la copia informatica e la relata di notifica

D.L. 179/2012

art. 16 undecies – **COMMA 1**

1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

Facsimile attestazione di conformità di copia analogica

Art. 16 undecies comma 1 DL 179/12

**per: atto o provvedimento estratto dal
Polisweb**

utilizzo: notifica cartacea

come: tramite UNEP o servizio postale

**da inserire: a margine, in calce o su foglio
separato congiunto alla copia analogica**

Attestazione di conformità di copia cartacea (analogica) estratta dal Polisweb



Il sottoscritto Avv. _____ attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 1 del DL 179/12, che la presente copia analogica è conforme alla copia informatica (**no duplicato informatico**) dal quale è estratta, presente nel fascicolo informatico n. _____ del Tribunale di _____.

D.L. 179/2012

art. 16 *undecies* – **COMMA 3**

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

Art. 16 undecies comma 3 DL 179/12

per: atto o provvedimento scansionato
dall'originale cartaceo

utilizzo: deposito telematico o
notifica tramite PEC

da inserire: su documento informatico
separato da allegare nella "busta
telematica" (per deposito telematico) o
alla PEC (per notifica tramite PEC)

LEGGE N. 53/94

ART. 3 BIS

[OMISSIS]

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, *attestandone la conformità con le modalità previste dall'art. 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.* La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

[OMISSIS]

PER LE NOTIFICAZIONI, QUALE TIPO DI DOCUMENTO UTILizzerEMO?

NOTIFICAZIONI VIA P.E.C.:

- 1) NATIVO DIGITALE**
- 2) DUPLICATO INFORMATICO**

NOTIFICAZIONI VIA UNEP O SERVIZIO POSTALE:

- 1) COPIA INFORMATICA**


primo problema:
fascicolo in parte

cartaceo

e in parte

telematico

(soprattutto in secondo grado)



ipotesi #1:

iscrizione/costituzione CARTACEA

predisporre fascicolo con:

1 fascicolo cartaceo del vertito grado di giudizio

2 copie asseverate degli atti precedentemente depositati con modalità telematica

3 copie semplici dei documenti già depositati per via telematica nel primo grado

ipotesi #2:

iscrizione/costituzione TELEMATICA

predisporre **BUSTA** con:

 copia semplice, integrale del fascicolo cartaceo del vertito grado di giudizio

 duplicati informatici degli atti precedentemente depositati con modalità telematica

 copie informatiche dei documenti già depositati per via telematica nel primo grado

nonostante la novella L. 132 del 2015:

**NON ABBIAMO POTERI
D'ATTESTAZIONE,
IN FASE DI DEPOSITO "PCT", PER
LE COPIE DEGLI ATTI E DEI
DOCUMENTI DEL PRECEDENTE
GRADO DI GIUDIZIO**

**CONSIGLIAMO IN OGNI
CASO DI ATTESTARE IL
FILE PDF IMMAGINE!**



attenzione:

nei depositi telematici

atti introduttivi e

atti successivi

verificare il corretto inserimento del

REGISTRO / RUOLO

e del N.R.G.

(es.: contenzioso - lavoro - volontaria - ecc.)

**IUS
LAW**

se la busta telematica
Atti Introduttivi
eccede i 30 Mb

effettuata l'iscrizione con il
deposito della prima busta

occorre attendere

la comunicazione del N.R.G. ed inviare
gli ulteriori atti e documenti con altra
busta **ATTI SUCCESSIVI**

attenzione!

l'atto principale
è sempre
un PDF testuale



art. 12 Specifiche Tecniche DGSIA

16 aprile 2014



ATTO DI CITAZIONE nel #PCT

ATTO PRINCIPALE: è quello introduttivo del processo, depositato telematicamente con la busta Atti Introduttivi. Deve essere sempre un PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale. Non è ammessa la sua scansione!

(Specifiche Tecniche PCT, G.U. 30.04.2014)

ATTO ORIGINALE: è quello detenuto in originale o in copia conforme dal difensore. Il deposito telematico di tale atto si esegue previa scansione, attestazione della copia informatica per immagine in tal modo ottenuta e sottoscrizione digitale della stessa da parte del difensore.

(Art. 16 decies, D.L. n. 179/2012)

deposito telematico

di una citazione notificata tramite UNEP
o in proprio tramite servizio postale

come tipo atto: ATTO PRINCIPALE
richiesto obbligatoriamente dal redattore
caricare il PDF TESTUALE dell'atto
di citazione



(PDF testuale!!!)

deposito telematico di un atto notificato via PEC

inserire il
duplicato
informatico
(come atto successivo
e sempre in PDF testuale)



da depositare
insieme a:

RICEVUTA
ACCETTAZIONE



RICEVUTA
CONSEGNA

